VADEMECUM DEL CONSIGLIERE REGIONALE
nelle attività di componente di commissione

Prerogative e compiti del Consigliere regionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e della normativa di riferimento; iter di formazione delle leggi in commissione e servizi resi dalla struttura di supporto tecnico-amministrativo.

A cura dell'Area Lavori Commissione del Consiglio regionale del Lazio

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VADEMECUM DEL CONSIGLIERE NELLE ATTIVITÀ DI COMPONENTE DI COMMISSIONE CONSILIARE

Premessa

Si tratta di un Vademecum semplice, di facile consultazione e ricco di informazioni utili, che si mette a disposizione di tutti i consiglieri, dei gruppi consiliari e delle strutture di diretta collaborazione.

Lo scopo è quello di creare un "incontro" con il Consigliere regionale, dandogli modo di entrare in contatto direttamente con l'ente, di ottenere le informazioni fondamentali relative al suo ruolo e alle sue prerogative in seno alle commissioni consiliari, di elaborare un giudizio e una propria posizione nei confronti dell'organizzazione e di partecipare ad un lavoro comune per migliorare la qualità stessa dei servizi volti all'attuazione delle finalità istituzionali.

Proprio perché destinato ad agevolare il corretto svolgimento del mandato da parte di tutti gli eletti, anche e soprattutto quelli alla prima esperienza amministrativa, il Vademecum apre con una descrizione delle prerogative, dei diritti e dei doveri dei consiglieri regionali. In particolare si sofferma sul divieto di mandato imperativo, sull'insindacabilità, sul potere d'iniziativa, sul potere di controllo e di sindacato ispettivo, sul diritto di accesso e sui doveri di comportamento.

Particolare attenzione è stata poi posta al funzionamento delle commissioni consiliari, in particolare sono stati approfonditi i temi che riguardano l'istituzione e la costituzione, l'Ufficio di Presidenza e la durata in carica, il Presidente della commissione e le sue funzioni.

Importante ed elaborata risulta la parte che descrive l'iter di formazione delle leggi in commissione.

Sono state illustrate, infine, le attività fondamentali di funzionamento della struttura amministrativa, finalizzate ad assicurare il rispetto delle procedure regolamentari e l'efficace ed efficiente funzionamento delle commissioni consiliari anche nell'ottica di individuare gli strumenti a disposizione degli organi politici per disegnare al meglio l'organizzazione interna.

Si tratta, dunque, di un prezioso strumento che non deve mancare nel bagaglio di conoscenze e di utilità del Consigliere regionale.

Il Vademecum è articolato in quattro capitoli:

Primo capitolo (Le prerogative, i diritti e i doveri dei Consiglieri regionali);

Secondo capitolo (Le commissioni consiliari permanenti e speciali);

Terzo capitolo (Iter di formazione delle leggi in commissione);

Quarto capitolo (Le funzioni della struttura amministrativa).

Primo capitolo
(Le prerogative, i diritti e i doveri dei Consiglieri regionali)

Le disposizioni concernenti le prerogative, i diritti e i doveri dei Consiglieri regionali sono contenute nella Costituzione, nello Statuto regionale e nel Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Essi si distinguono in:

Divieto di mandato imperativo

Il divieto di mandato imperativo, previsto dall'art. 67 della Costituzione per i membri del Parlamento, è tipico dei regimi di democrazia rappresentativa ed è valido, di conseguenza, anche per i Consiglieri regionali.

L'art. 29, comma 1, dello Statuto regionale, dispone al riguardo che "i Consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato".

Insindacabilità

L'art.122 della Costituzione prevede che i Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

L'art. 29, comma 2, dello Statuto regionale, con identica formulazione, ribadisce tale insindacabilità.

Viene garantito, pertanto, al Consigliere ampia libertà di giudizio e di azione senza il timore che un'opinione espressa o un voto dato possano comportare a suo carico responsabilità, penale, civile o amministrativa.

I Consiglieri regionali non godono, invece, dell'immunità penale rimuovibile, per Deputati e Senatori, solo con l'autorizzazione a procedere di cui all'art. 68 della Costituzione.

Prerogative dei Consiglieri regionali

Nell'art. 30 dello Statuto regionale e nel Regolamento dei lavori del Consiglio vengono definite le seguenti prerogative:

Potere d'iniziativa legislativa e di indirizzo politico generale della Regione: i Consiglieri regionali possono presentare proposte di legge, di regolamento e di deliberazione, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Potere di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della giunta e del Presidente della Regione: i Consiglieri regionali possono presentare interrogazioni e interpellanze finalizzate ad interrogare la giunta regionale su fatti o questioni che riguardino la vita politica, economica ed amministrativa della Regione e sui motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Diritto di accesso: i Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione, o che comunque

esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta; ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

Altre prerogative dei Consiglieri

Possono partecipare alle sedute di commissione di cui non sono componenti, con diritto di parola, di proposta e di emendamento, ma senza diritto di voto *(Statuto regionale, art. 32 - Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 14, co. 5).*

Devono essere informati delle convocazioni delle commissioni, di norma, almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza e comunque con preavviso di almeno un giorno. Con lo stesso preavviso deve essere comunicato l'ordine del giorno e le possibili integrazioni con argomenti urgenti. La convocazione della commissione può essere richiesta, in caso di urgenza, anche da un Presidente di gruppo consiliare o da un quinto dei suoi componenti. In tal caso il Presidente della commissione è tenuto a far svolgere la seduta entro dieci giorni dalla richiesta *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 24, co. 1 e 2).*

Possono intervenire sul processo verbale delle sedute di commissione solo per proporre rettifiche, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale con interventi non superiori a tre minuti *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 25, co. 3).*

Possono richiedere l'inversione dell'ordine del giorno della seduta. Sono previsti interventi di un oratore contrario e uno favorevole per non più di cinque minuti ciascuno *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 25, co. 8 e 9).*

Possono intervenire, sui provvedimenti legislativi, fino a venti minuti nella discussione generale e fino a dieci minuti nella discussione sui singoli articoli *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 28, co. 1).*

Ciascun Presidente di gruppo può avanzare questioni pregiudiziali e sospensive per richiedere che un dato argomento non debba discutersi e per rinviare la discussione ad altra data. Il Presidente stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi entro il limite massimo dei cinque minuti. Oltre ai proponenti può intervenire un Consigliere per gruppo *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 29).*

Possono fare richiami al regolamento che, se posti durante i lavori, hanno la precedenza sulla discussione principale. Il Presidente stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi che comunque non possono superare la durata di tre minuti ciascuno *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 30).*

Possono intervenire per fatto personale a fine seduta per tre minuti, quando ritengano di essere stati lesi nella propria condotta o si sentano attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o comunque lesive della propria persona *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 31).*

Possono parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e salvo, altresì, il caso che abbiano preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 32).*

Possono chiedere la chiusura della discussione e possono intervenire un Consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque minuti *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 33).*

Tre Consiglieri o un Presidente di gruppo possono, in forma scritta, richiedere la verifica del numero legale in commissione. Sono considerati presenti, agli effetti della determinazione del numero legale, sia il richiedente la verifica, sia i consiglieri, che risultino impegnati per incarico istituzionale *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 34, co. 2, 4, 5).*

Possono intervenire per non più di dieci minuti ogni volta che la commissione stia per procedere ad una votazione, salvo i casi previsti dal regolamento *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 38, co. 1).*

Possono, se richiamati all'ordine, qualora intendano dare spiegazioni del proprio atto o delle proprie espressioni, avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente della commissione (*Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 45*).

Devono avere garantita la distribuzione dei processi verbali delle sedute di commissione *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 50).*

Possono chiedere all'Ufficio di Presidenza della commissione di cui fanno parte l'audizione dei rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione, per l'esame preventivo delle proposte assegnate e in relazione a fatti ed eventi di particolare rilevanza *(Regolamento dei lavori del consiglio regionale, art. 60, co. 2).*

Possono chiedere lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenute in una proposta di legge di cui sia iniziato l'esame e che abbiano autonoma rilevanza normativa, per farne oggetto di una nuova deliberazione *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 66, co. 7).*

Possono presentare emendamenti e subemendamenti al fine di modificare Proposte di legge e provvedimenti legislativi in esame delle commissioni consiliari. Si ha la decadenza di un emendamento quando il proponente dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro Consigliere lo fa proprio. Sugli emendamenti è consentito al primo firmatario o, in sua assenza, ad uno degli altri firmatari, di intervenire per non più di cinque minuti; se presentati dalla giunta regionale possono intervenire un Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. In dichiarazione di voto può intervenire un Consigliere per gruppo per non più di tre minuti. Ciascun Consigliere può intervenire sul complesso dei subemendamenti presentati ai propri emendamenti per non più di tre minuti; se presentati dalla giunta regionale possono intervenire un Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, artt. 66 e 67). (Vedi fac-simile 1).*

Possono presentare osservazioni al fine di proporre modifiche ai provvedimenti amministrativi della giunta regionale e in sede di esame delle proposte di legge e dei provvedimenti legislativi da parte delle commissioni in via secondaria *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 58).*

Possono presentare interrogazioni a risposta immediata in commissione ed hanno facoltà di illustrarle per non più di cinque minuti. Dopo la risposta dell'assessore hanno diritto di replicare per non più di due minuti *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 105, co. 4). (Vedi fac-simile 2).*

Possono presentare in commissione, di cui sono componenti, risoluzioni per esprimere orientamenti o per formulare indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione, rivolte direttamente alla giunta ovvero agli assessori compenti in materia. Le risoluzioni adottate diventano di iniziativa della commissione *(Statuto regionale, art. 30, co. 2; art. 33, co. 4). (Vedi fac-simile 3).*

Si deve tener conto che diverse disposizioni fanno riferimento al funzionamento dell'Aula consiliare ed in analogia si applicano anche alle commissioni. Si sottolinea, infine, la natura stessa delle commissioni, come luogo di confronto e di compensazione politica tra maggioranza e opposizione.

Il compito di tutelare le prerogative dei Consiglieri e di garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni è attribuito al Presidente del Consiglio. In sede di commissione consiliare, questo compito è demandato al rispettivo Presidente.

Dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni

L'art. 30 comma 5 dello Statuto regionale, al riguardo, dispone la seguente disciplina: I Consiglieri regionali sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.

Doveri di comportamento

Il Consigliere regionale ha anche doveri di comportamento, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e delle commissioni. L'art. 45 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale detta, al riguardo, una puntuale disciplina.

FAC-SIMILE 1

EMENDAMENTI

Emendamento "soppressivo"

Al Presidente della ___ Commissione
……
SEDE

Emendamento alla Proposta di legge n.294 del 19 maggio 2020, concernente: "disposizioni collegate alla legge di stabilità"

Il comma 5, dell'art.6, è soppresso.

(Firma del Presentatore)

Emendamento "modificativo"

Al Presidente della ___ Commissione
……
SEDE

Emendamento alla Proposta di legge n.294 del 19 maggio 2020, concernente: "disposizioni collegate alla legge di stabilità"

Alla lettere b), comma 1 dell'art.1, le parole: "quale complesso" sono sostituite dalle parole: "nell'ambito".

(Firma del Presentatore)

Emendamento "aggiuntivo"

Al Presidente della ___ Commissione
……
SEDE

Emendamento alla Proposta di legge n.294 del 19 maggio 2020, concernente: "disposizioni collegate alla legge di stabilità"

Dopo il comma 2, dell'art.2, è inserito il seguente comma:

"3. La Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge adotta apposito regolamento".

(Firma del Presentatore)

Emendamento "articolo aggiuntivo"

Al Presidente della ___ Commissione
……
SEDE

Emendamento alla Proposta di legge n.294 del 19 maggio 2020, concernente: "disposizioni collegate alla legge di stabilità"

Dopo l'art.7 è inserito il seguente articolo:

Art. 7bis
(Norme per il sostegno economico alle micro imprese)

1. *La regione riconosce il disagio economico subito dalle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivanti dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che impediscono le normali attività imprenditoriali.*

(Firma del Presentatore)

Gli emendamenti possono essere interamente o parzialmente soppressivi, modificativi, integrativi e aggiuntivi. Nell'esame degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso, partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo originario. Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso. *(Regolamento dei lavori del consiglio regionale, art. 67 e 68).*

FAC-SIMILE 2

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della ___ Commissione

……

SEDE

INTERROGAZIONE
(a risposta immediata)

OGGETTO: "……..……."

PREMESSO

"……..……
……."

CONSIDERATO

"……..……
……."

RITENUTO

"……..……
…….……."

Tutto ciò premesso e considerato

SI INTERROGA

"……..……
……
……..……."

(Firma del Presentatore)

……

Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in commissione consiliare ha luogo, di norma, due volte al mese. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni, un componente della Commissione consiliare per ciascun gruppo consiliare può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del gruppo al quale appartiene. Il Presidente della commissione invita quindi a rispondere l'Assessore competente per materia per non più di tre minuti Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della commissione consiliare, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo, ha diritto di replicare per non più di due minuti. Le interrogazioni svolte non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.105).*

FAC-SIMILE 3

RISOLUZIONE DI COMMISSIONE

Al Presidente della ___ Commissione

……

SEDE

RISOLUZIONE

OGGETTO: "……..……."

VISTO

"……...……
……."

PREMESSO

"……..……..……
……."

CONSIDERATO

"……..……..……
……."

RITENUTO

"……..……..……
……..……."

Tutto ciò premesso e considerato

LA ___ COMMISSIONE CONSILIARE IMPEGNA

"……..…..……
……..……
……..……."

(Firma dei Presentatori)

……

Ogni consigliere può presentare proposte di risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio. *(Statuto regionale Artt. 30 e 33*).

Secondo capitolo
(Le commissioni consiliari permanenti e speciali)

La disciplina che riguarda le commissioni consiliari è contenuta negli artt. 32, 33, 34 e 35 dello Statuto regionale e negli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 15, 16, 17, 33, 34, 36, 106 e 107 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Istituzione delle Commissioni permanenti

Il Regolamento dei lavori del Consiglio istituisce le commissioni permanenti, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei. *(Statuto regionale, art.32).*

Il Regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.

Il Presidente della Regione e gli altri componenti della giunta nonché ciascun Consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

I componenti della giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.

Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento con diritto di voto. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.14).*

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

<u>I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia</u>

<u>II Commissione - Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli</u>

<u>III Commissione - Vigilanza sul pluralismo dell'informazione</u>

<u>IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio</u>

<u>V Commissione - Cultura, spettacolo, sport e turismo</u>

VI Commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

VIII Commissione - Agricoltura, ambiente

IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

X Commissione - Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

XI Commissione - Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

XII Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione

XIII Commissione - Trasparenza e pubblicità

Costituzione, Ufficio di Presidenza e durata in carica delle commissioni

Il Presidente del Consiglio con proprio decreto formalizza la composizione di ciascuna commissione consiliare e la convoca per la elezione dell'Ufficio di Presidenza della commissione il quale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti.

La elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene con votazioni separate in ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome; sono eletti i commissari che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Per la sostituzione del Presidente della commissione consiliare provvede il Presidente del Consiglio.

Per la sostituzione dei Vicepresidenti provvede direttamente la commissione consiliare. Le modalità sono le stesse indicate al punto precedente.

Le commissioni durano in carica trenta mesi e i loro componenti possono essere confermati. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 15).*

Il Presidente della commissione

Il Presidente rappresenta la commissione. Sentito l'Ufficio di Presidenza della commissione convoca la commissione e ne forma l'ordine del giorno. Presiede le sedute della commissione e designa, di volta in volta, il Vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.16).*

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Funzioni delle commissioni permanenti

Le commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;

b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;
c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a tal fine sono computati solo i voti favorevoli o contrari. *(Statuto regionale, art. 27 - Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.36).*

Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono:

a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;
b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio. *(Statuto regionale, art. 33).*

Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio, sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma e gli strumenti. Su tale documento deve essere previamente acquisita l'intesa del Presidente del Consiglio e della giunta regionale. La commissione procede all'indagine avvalendosi anche della collaborazione di esperti, disponendo, se necessario, ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie. La commissione riferisce all'Aula con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.106).*

Le commissioni, per l'esame preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono avvalersi della consultazione o partecipazione dei rappresentati degli locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.60).*

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Le commissioni speciali

Il Consiglio regionale, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire particolari tematiche che riguardino lo sviluppo della collettività regionale, può istituire, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta, commissioni consiliari speciali, fissandone la durata ed indicando i compiti di studio e di ricerca alle stesse demandati. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.17).*

La commissione consiliare speciale, a conclusione del termine assegnato allo svolgimento dei propri compiti, ed anche periodicamente, presenta all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, la commissione consiliare speciale si avvale delle strutture del Consiglio per l'assistenza tecnica ed il supporto operativo.

La commissione consiliare speciale in ogni caso non può avere durata superiore alla legislatura nella quale è istituita.

Nel corso della XI legislatura, il Consiglio ha istituito le seguenti commissioni consiliari speciali:

Commissione speciale emergenza COVID-19

Commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione

Terzo capitolo
(Iter di formazione delle leggi in commissione)

La struttura del procedimento di formazione delle leggi regionali non diverge rispetto a quella del corrispondente procedimento seguito per le leggi statali. Entrambi, infatti, si articolano in quattro fasi:

- Iniziativa;
- Istruttoria;
- Decisionale;
- Integrativa dell'efficacia.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è stata abolita, per le leggi regionali, la fase dei controlli governativi, che si collocava, originariamente, tra la seconda e la terza delle fasi succitate.

L'iter di formazione delle leggi che si svolge in sede di commissione consiliare si incentra prevalentemente nella fase istruttoria. *(Vedi scheda iter in commissione).*

Fase istruttoria

Il Presidente del Consiglio riceve la proposta di legge e di provvedimento amministrativo e, sulla base della competenza prevalente per materia, l'assegna alla commissione competente in sede referente, indicata come primaria, ed eventualmente ad altre commissioni in sede consultiva, indicate come secondarie *(Statuto regionale, artt. 33 e 38. Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, artt. 55 e 58).*

L'attività consultiva attraverso l'espressione di pareri è, ai sensi dello Statuto e delle leggi regionali, attribuita anche ad altri organismi regionali, tra cui: al Consiglio delle autonomie locali; al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro; alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità; al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza; al Collegio dei revisori dei conti; al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente alla commissione competente in sede referente e alla commissione competente in materia di bilancio e programmazione, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 59).*

Le commissioni, per l'esame preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono avvalersi della consultazione o partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 60).*

Per le proposte di legge o di provvedimento amministrativo identici o vertenti su materia identica, il relativo esame deve essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della commissione consiliare non è trasmessa al Presidente del Consiglio. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 61).*

In sede referente la disamina della proposta di legge avviene in 2 fasi:
- Illustrazione e discussione generale;
- Esame dell'articolato che può proseguire anche in più sedute.

La discussione di una proposta di legge è introdotta dal Presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente della proposta di legge ancorché questi non sia componente della commissione consiliare *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 62).*

Terminata la discussione generale, la commissione stabilisce i termini per la presentazione degli emendamenti (proposte di modifica al testo) e dei subemendamenti (proposte di modifica agli emendamenti).

Si passa quindi alla seconda fase che riguarda l'esame dell'articolato, ovvero di ogni articolo della proposta di legge congiuntamente agli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti. In ordine si procede con la votazione dei subemendamenti degli emendamenti e, infine, dell'articolo *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, artt. 66, 67 e 68).*

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti qualora: siano formulati con frasi sconvenienti; abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione; siano privi di ogni reale portata modificativa; siano preclusi da precedenti votazioni; non risultino scritti in modo leggibile, con chiara indicazione della parte che si intenda abrogare, modificare, ecc.) *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 70).*

Qualora la proposta di legge contenga aspetti di natura economico-finanziaria, la commissione dopo aver approvato l'articolato sospende i suoi lavori e trasmette il testo alla commissione competente in materia di bilancio e programmazione per il relativo parere. Quest'ultima può richiedere alla commissione primaria di apportare specifiche modifiche. Le modifiche richieste dalla commissione bilancio sono sottoposte al voto della commissione primaria e, se riguardano articoli già approvati, si procede anche alla riapprovazione degli articoli prima di procedere alla votazione finale *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 59).*

La votazione finale sulla proposta di legge ha luogo a scrutinio palese *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 72).*

Prima che la proposta di legge sia sottoposta a votazione finale, la commissione può, per prassi e se occorre, autorizzare il coordinamento formale del testo approvato *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 71).*

Al termine la commissione nomina un relatore per la discussione davanti all'Aula. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non componenti della commissione consiliare *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 62).*

Nel caso in cui siano trascorsi i termini, che sono di tre mesi dal momento dell'assegnazione, per la presentazione della relazione, su richiesta del proponente o di un Presidente di gruppo, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'Aula e discusse nel testo presentato, salvo che l'Aula, su richiesta della commissione non fissi un termine ulteriore *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 63).*

La sede consultiva ha carattere meramente eventuale e si verifica qualora il Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione di una proposta di legge ad una commissione, o anche successivamente, ritenga utile acquisire il parere di altra commissione prima che si deliberi sul provvedimento stesso. Anche la commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra commissione consiliare. *(Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art. 58).*

La commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo.

La commissione competente può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario.

Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta.

Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della commissione o di altro relatore da lui designato.

Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole; contrario; favorevole con osservazioni; favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate

La sede redigente. Come già trattato nel IV paragrafo del II Capitolo, le commissioni permanenti si possono riunire anche in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio. *(Statuto regionale, artt. 33 e 38. Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, art.75).*

Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare, infatti, alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

In caso di assegnazione delle proposte in sede redigente, spetta alla commissione l'esame e l'approvazione degli articoli e l'Aula si riserva la sola votazione finale.

In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.

ITER DI FORMAZIONE DELLE LEGGI IN COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

L'iniziativa spetta:

- alla giunta regionale;
- a ciascun Consigliere regionale;
- a ciascun Consiglio provinciale *(e Città metropolitana);*
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti;
- agli elettori della regione in numero non inferiore a diecimila;
- al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione.

La proposta di legge redatta in articoli (+ relazione) deve essere presentata al Presidente del Consiglio

La proposta di legge viene assegnata alla commissione competente in **sede referente**, indicata come primaria. *(Regolamento dei lavori, art.55).*

In **sede referente** la commissione esamina la proposta di legge, in 2 fasi:

1. Presentazione e discussione generale;
2. Esame dell'articolato, presentazione e votazione emendamenti e subemendamenti.

Qualora lo ritenga utile, assegna la proposta di legge ad altre commissioni in **sede consultiva**, indicate come secondarie. La commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo.
In **sede consultiva**, quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della commissione o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole; contrario; favorevole con osservazioni; favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. *(Regolamento dei lavori, art.58).*

La discussione della proposta di legge è introdotta dal Presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente della proposta di legge ancorché questi non sia componente della commissione consiliare *(Regolamento dei lavori, art.62).* Terminata questa fase, la commissione, di norma, stabilisce i termini per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

L'attività **consultiva** attraverso l'espressione di pareri è, in base allo Statuto e alle leggi, attribuita anche ad altri organismi regionali, tra cui: al Consiglio delle autonomie locali; al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro; alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità; al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza; al Collegio dei revisori dei conti; al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

La seconda fase riguarda l'esame dell'articolato, ovvero di ogni articolo della proposta di legge congiuntamente agli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti. In ordine si procede con la votazione dei subemendamenti, degli emendamenti e, infine, dell'articolo *(Regolamento dei lavori, artt.66, 67 e 68).*

Le commissioni, per l'esame preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono avvalersi della consultazione o partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione *(Regolamento dei lavori, art.60).*

La votazione sulla proposta di legge ha luogo a scrutinio palese *(Regolamento dei lavori, art.72).*

La commissione può, per prassi e se occorre, autorizzare il coordinamento formale del testo approvato *(Regolamento dei lavori, art.71).*

Qualora la proposta di legge contenga aspetti di natura economico-finanziaria, la commissione dopo aver approvato l'articolato sospende i suoi lavori e trasmette il testo alla commissione competente in materia di bilancio e programmazione per il relativo parere. Quest'ultima può richiedere alla commissione primaria di apportare specifiche modifiche. Le modifiche richieste dalla commissione bilancio sono sottoposte al voto della commissione primaria e, se riguardano articoli già approvati, si procede anche alla riapprovazione degli articoli prima di procedere alla votazione finale *(Regolamento dei lavori, art.59).*

Al termine la commissione nomina un relatore per la discussione davanti all'Aula. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza. *(Regolamento dei lavori, art.62*

Quarto capitolo
(Le funzioni della struttura amministrativa)

Fasi del processo amministrativo di supporto

L'Area Lavori commissioni fornisce alle singole commissioni consiliari la necessaria assistenza al compimento delle proprie attività istituzionali.

Prima fase del processo amministrativo di supporto

- Sovraintende la ricezione, classificazione ed istruttoria delle Proposte di legge, delle Deliberazioni consiliari, e dei provvedimenti amministrativi assegnati alle commissioni consiliari.

- Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie delle commissioni.

- Aggiorna i registri elettronici sull'iter degli atti assegnati tenendo informati costantemente i Presidenti delle singole commissioni.

- Cura l'istruttoria per l'elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori e il calendario per l'Ufficio di Presidenza delle commissioni.

- Cura i rapporti con le varie strutture regionali di riferimento delle commissioni (uffici del Consiglio e della Giunta regionale) e le relazioni con soggetti interni ed esterni la pubblica amministrazione, (connesse per esempio alla organizzazione delle audizioni, in alcuni casi svolte anche fuori sede).

- Risponde delle variabili connesse alle attività istituzionali e al rispetto delle scadenze proprie regolamentari e statutarie e alle scelte stabilite dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

- Assicura un corretto rapporto con gli stakeholder più rilevanti dell'Ente (consiglieri, utenti interni, utenti esterni ecc.)

Seconda fase del processo amministrativo di supporto

- Cura la redazione delle convocazioni e degli ordini del giorno delle sedute e delle convocazioni delle audizioni. *(Vedi allegati 4 e 5).*

- Predispone la loro trasmissione per posta elettronica, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori, a tutti i consiglieri componenti e non delle commissioni, ai collaboratori degli stessi accreditati, agli uffici del Consiglio regionale, agli invitati e auditi. Trasmette, inoltre, ai soli componenti delle commissioni le convocazioni e gli ordini del giorno anche con posta elettronica certificata.

- Cura la diffusione degli atti e delle proposte iscritte all'ordine del giorno delle sedute, anche al fine della loro pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio.

- Sovraintende la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in formato cartaceo che elettronico, finalizzata al versamento all'archivio di deposito.

Terza fase del processo amministrativo di supporto

- Predispone il "fascicolo di seduta" contenente gli atti iscritti all'ordine del giorno.

- Cura la ricezione degli emendamenti e dei subemendamenti; fornisce assistenza ai fini della corretta redazione "tecnica legislativa" degli stessi; predispone il fascicolo per il loro esame, curandone l'inserimento e l'ordine di votazione degli stessi.

- Fornisce assistenza ai Presidenti della commissioni e agli altri consiglieri componenti e non, sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari della seduta e verifica la regolarità dello svolgimento dei lavori delle commissioni in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, in particolare sui procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati.

- Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione, in particolare l'inserimento degli emendamenti approvati e trasmette i testi agli uffici competenti al fine del necessario coordinamento formale.

- Cura la redazione e la trasmissione, per il successivo iter, dei pareri espressi dalle commissioni sui provvedimenti di competenza assegnati ai sensi degli artt. 55, 58, 59, 67 e 88 del regolamento dei lavori apponendo su ciascuna pagina dei testi allegati il timbro della commissione.

- Cura la redazione del verbale e del resoconto sommario delle sedute. *(Vedi allegato 6).*

Quarta fase del processo amministrativo di supporto

- Adempie agli aggiornamenti costanti coerentemente con le nuove politiche digitali ed informatiche necessarie per una tangibile innovazione per la migliore fruizione, da parte degli utenti sia interni che esterni, delle attività e dei processi propri dell'Area lavori commissioni e più in generale delle attività proprie del Consiglio regionale.

- Garantisce un elevato grado di professionalità in linea con le nuove esigenze informatiche soprattutto in relazione ai nuovi strumenti telematici per l'organizzazione e lo svolgimento delle sedute/audizioni delle commissioni in modalità telematica.

- Cura la pianificazione degli eventi telematici: le procedure di partecipazione, gli inviti, le autorizzazioni e gli accessi alle riunioni.

- Cura la gestione delle sedute telematiche, la condivisione sullo schermo degli atti posti all'ordine del giorno e di quelli presentati in tempo reale e il voto elettronico.

- Dispone la registrazione degli eventi e i report di partecipazione finali.

FAC-SIMILE 4

COVOCAZIONE E ODG SEDUTA

Ai Consiglieri regionali componenti la __ Commissione Consiliare Permanente "_____":

Vicepresidente
Vicepresidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Assessore

E p.c:
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Regione
A tutti i Consiglieri regionali
Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Alla Segretaria generale del Consiglio regionale
Alla Segreteria generale -Segreteria attività di supporto
Alla Segreteria della Giunta regionale
Alla Direzione generale della Giunta regionale
All'Area Lavori Aula
All'Area Lavori commissioni
All'Area Relazioni con il pubblico, Comunicazione, Stampa
All'Area Assistenza Tecnico-Legislativa, Monitoraggio e Attuazione delle Leggi, Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea
All'Area Affari Giuridici e Legislativi della Giunta regionale

CONVOCAZIONE SEDUTA N.

La __ Commissione consiliare permanente "_____" è convocata in seduta ordinaria n. __ il giorno _____ alle ore ___ presso la sala _____ del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301.

L'ordine del giorno è allegato alla presente convocazione.

Il Presidente

ORDINE DEL GIORNO

SEDUTA N. ___

Giorno __ Mese ___ Anno ____ - ore ____

SALA _____

Approvazione Verbale della seduta n.__ del _____.

1. Proposta di legge n.__ del _____, concernente: "_____"
2. Proposta di deliberazione consiliare n.__ del _____, concernente: "_____"

Il Presidente

FAC-SIMILE 5

COVOCAZIONE AUDIZIONE

Ai Consiglieri regionali componenti la __ Commissione Consiliare Permanente "_____":

Vicepresidente
Vicepresidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Assessore

E p.c:
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Regione
A tutti i Consiglieri regionali
Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Regione
Alla Segretaria generale del Consiglio regionale
Alla Segreteria generale -Segreteria attività di supporto
Alla Segreteria della Giunta regionale
Alla Direzione generale della Giunta regionale
All'Area Lavori Aula
All'Area Lavori commissioni
All'Area Relazioni con il pubblico, Comunicazione, Stampa
All'Area Assistenza Tecnico-Legislativa, Monitoraggio e Attuazione delle Leggi, Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea
All'Area Affari Giuridici e Legislativi della Giunta regionale

CONVOCAZIONE AUDIZIONE N. __

CONVOCAZIONE AUDIZIONE (indicare atto)

La __ Commissione consiliare permanente "_____" è convocata in audizione il giorno _____ alle ore __, presso la sala _____ del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301.

Tema dell'audizione: (indicare tema/atto oggetto dell'audizione)

Sono stati invitati:

Il Presidente

FAC-SIMILE 6

VERBALE DELLA SEDUTA N. __ DEL _____

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____ alle ore _____ presso la sala _____ del Consiglio regionale del Lazio, si è riunita in seduta la ___ Commissione Consiliare Permanente *"_____"* per l'esame del seguente ordine del giorno.

Ordine del giorno:

Approvazione Verbale della seduta n.__ del _____.

1. Proposta di legge n. ___ del _____, concernente: "_____"
2. Proposta di deliberazione consiliare n. __ del _____, concernente: "_____"

Presiede il Presidente _____
Assiste il Segretario _____

Sono presenti per la Commissione	Entrata	Uscita

Sono presenti inoltre i Consiglieri

Sono presenti per la Giunta regionale

Sono presenti per gli uffici della Giunta regionale

Sono presenti per gli uffici del Consiglio regionale

La seduta inizia alle ore ___

Il Presidente _____ verificata la presenza del numero legale[1] apre la seduta. Passa all'approvazione del processo verbale.

Approvazione processo verbale della seduta n. __ del _____

Il Presidente _____ riscontrato che non vi sono osservazioni per proporre rettifiche, chiarire il proprio pensiero espresso o per fatto personale, dichiara il verbale approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente _____ passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Primo punto ordine del giorno

PROPOSTA DI LEGGE N. ___ DEL _____, CONCERNENTE:

"_____"

L'assessore _____ illustra la proposta di legge in titolo.

Intervengono i consiglieri _____.

Il Presidente _____ non essendoci altri interventi passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Secondo punto ordine del giorno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. __ DEL _____, CONCERNENTE:

"_____"

L'assessore _____ illustra la proposta di deliberazione in titolo.

Intervengono i consiglieri _____.

Il Presidente _____ non essendoci altri interventi e non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno chiude la seduta.

La seduta termina alle ore ___

Segretario _____

Il Presidente _____

La seduta è stata registrata e il resoconto stenografico sta agli atti della commissione. (solo se il servizio di resocontazione è stato autorizzato).

Il presente verbale, composto da numero ___ (__) pagine, viene approvato nella seduta n. __ del _____.